

Tribunale di Piacenza; sentenza 18/10/2011, n. 781/2011; S. R. (avv. M████) c.  
L. I████ s.r.l. (avv. M████).

## FATTO

Nella presente controversia, l'attrice S. R. riferisce di essere caduta, mentre si trovava all'interno di un supermercato L., a causa della scivolosità del pavimento. Pertanto, invocando il disposto dell'articolo 2051 c.c., chiede il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalle lesioni subite.

Resiste L., deducendo la propria assenza di responsabilità per la caduta, sul

presupposto che il pavimento era asciutto e pulito.

La causa è istruita con l'esame dei testi indotti dalle parti, nonché con una CTU medico legale affidata alla dottoressa C.

**MIOCASO.it**

## DIRITTO

1) L'oggetto della controversia attiene alla tradizionale tematica della responsabilità custodiale.

Sul punto, va preliminarmente sottolineato che la norma dell'art. 2051 c.c., la quale si riferisce a beni sia mobili sia immobili, contempla quali due unici presupposti applicativi la custodia e la derivazione del danno dalla cosa (in giurisprudenza, fra le più recenti, cfr. Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008).

Invero, il primo presupposto, *id est* la custodia, consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, e cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia (in questo senso, cfr. Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008). Custodi sono infatti tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa (per tutte, cfr. Cass. n. 20317/2005); e custodi sono anzitutto i proprietari, ma anche conduttori (cfr. in particolare Cass. n.

24530/2009, Cass. n. 17733/2008, Cass. n. 14745/2007, Cass. n. 1878/2006, Cass. n. 16231/2005, Cass. n. 6385/2004, in ordine alla responsabilità *ex art. 2051* del conduttore per i danni cagionati da parti dell'immobile entrate nella sua disponibilità), depositari, comodatari (cfr. Cass. n. 2422/2004) e usufruttuari (cfr. Cass. n. 12280/2004).

Nessun dubbio, quindi, può esservi circa il fatto che L. Fosse custode dei locali ove esercitava la propria attività commerciale.

Circa il secondo requisito per l'applicazione della responsabilità custodiale, e cioè il nesso causale rappresentato dalla derivazione del danno dalla cosa, si osserva che il danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, ha dimostrato che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni, che conferiscano cioè alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come "idoneità al nocimento".

Non è invece richiesta anche la prova dell'intrinseca dannosità o pericolosità della cosa medesima, qualità viceversa rilevante per la diversa fattispecie prevista dall'art. 2050 c.c.: tutte le cose, anche quelle normalmente innocue, sono infatti suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannose, e ciò o per un loro dinamismo intrinseco, o per l'insorgenza esterna di agenti dannosi, risultando invece ormai superata la distinzione tra cose inerti e cose intrinsecamente dannose in quanto idonee a produrre lesione a persone e cose in virtù di connaturale forza dinamica o per l'effetto di concause umane o naturali (tra le tante, cfr. Cass. n. 28811/2008, Cass. n. 25243/2006, Cass. n. 20825/2006, Cass. n. 3651/2006).

Ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (cfr. Cass. n. 15383/2006, che confuta convincentemente la tesi di Cass. n. 3651/2006, la quale aveva parlato di responsabilità colposa aggravata dall'inversione dell'onere della prova. Nella più recente giurisprudenza e sempre nel senso della responsabilità oggettiva, cfr. anche Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 20943/2009, Cass. n. 20415/2009, Cass. n. 993/2009, Cass. n. 28811/2008, Cass. n. 26051/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass. n.

20427/2008, Cass. n. 15042/2008, Cass. n. 4279/2008, Cass. n. 5308/2007, Cass. n. 5307/2007, Cass. n. 2563/2007).

Consegue che, in aderenza all'inequivoco disposto letterale della norma, tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa, bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis e solo tra le più recenti, Cass. n. 26051/2008, Cass. n. 24755/2008, Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008).

Incasticamente, è stato in dottrina osservato che rileva solo 'il fatto della cosa', non già 'il fatto dell'uomo', poiché la responsabilità si fonda sul mero rapporto di custodia, e solo lo stato di fatto, non già l'obbligo di custodia, può assumere rilievo

nella fattispecie. Il profilo del comportamento del responsabile è di per sé estraneo alla struttura della normativa; né può esservi reintrodotta attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza nella custodia, giacché il solo limite previsto dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito, non l'assenza di colpa, tanto che la dottrina parla al riguardo di 'rischio da custodia', più che di 'colpa nella custodia'. Ancorare la responsabilità ex art. 2051 c.c. alla presenza di una colpa del custode, e non già all'assenza di caso fortuito, sarebbe quindi un vero e proprio "errore di prospettiva", come osservato da acuta dottrina.

Pertanto e con riferimento all'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo; il convenuto, per liberarsi, dovrà invece provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (per tutte e solo tra le più recenti, cfr. Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008, Cass. n. 25243/2006, Cass. n. 24326/2006).

La ratio dell'accollo del costo del danno, non è allora più la colpa, ma un criterio oggettivo, che tuttavia rimane fuori dalla norma.

Ricorda una lucidissima sentenza della Suprema Corte, estensore Segreto, che tale criterio fu individuato nel deep pocket negli ordinamenti di common law e nella riches oblige della tradizione francese; mentre nell'affinamento dottrinale successivo si è ritenuto che la ratio vada individuata nel principio dell'esposizione al pericolo o all'assunzione del rischio, ovvero nell'imputare il costo del danno al soggetto che aveva la possibilità della cost-benefit analysis, per cui tale soggetto deve sopportarne la responsabilità, per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo nel modo più conveniente.

In altre parole e da altra angolazione, al custode si imputa la responsabilità, giacché è al soggetto che trae profitto dalla cosa, secondo il brocardo cuius commoda eius et incomoda, che deve addebitarsi la responsabilità.

Similmente, un'acuta e recente dottrina ritiene condivisibilmente che la norma in esame persegue "esigenze di giustizia distributiva al fine di incentivare da parte del custode tutte le misure che siano idonee a rendere la cosa innocua".

E' però comunque applicabile, in caso di responsabilità custodiale, la regola posta dall'art. 1227 comma 1 c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza

della colpa del danneggiato e proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (ex pluribus, cfr. Cass. n. 21328/2010, Cass. n. 9546/2010, Cass. n. 1002/2010, Cass. n. 22807/2009, Cass. n. 11227/2008).

Ciò avviene, secondo la più recente ed accorta impostazione dogmatica, non tanto in virtù del principio di autoresponsabilità postulato dalla tradizionale dottrina per imporre ai potenziali danneggiati doveri di attenzione e diligenza e per indurli a contribuire, insieme con gli eventuali responsabili, alla prevenzione dei danni che potrebbero colpirla; quanto piuttosto per il citato principio di causalità, per cui al danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile (cfr. Cass. n. 15779/2006 e Cass. n. 15383/2006).

La regola di cui all'art. 1227 c.c. va allora inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (per tutte, cfr. Cass. n. 6988/2003); e la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma 1 c.c. sul punto, sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.

Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, si evidenzia che il concorso di colpa è pacificamente rilevabile d'ufficio, sul presupposto che non si tratta di un'eccezione in senso stretto, ma di una semplice difesa, la quale deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre ovviamente che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (cfr. Cass. n. 23734/2009, Cass. n. 24080/2008, Cass. n. 14853/2007, Cass. n. 15383/2006).

2) Quanto sopra fornisce le coordinate per la soluzione del caso concreto.

L'istruttoria testimoniale svolta ha comprovato che il pavimento era sì pulito e senza residui liquidi (cfr. deposizione testi Z██████ e E██████, dipendenti di parte convenuta che hanno soccorso l'attrice qualche minuto dopo la sua caduta); ma era altresì anche "lucido e scivoloso, tanto che sia io che la mia ragazza abbiamo avuto difficoltà a stare in piedi, e senza l'appoggio del carrello saremmo caduti anche noi... Ribadisco che, pur non essendovi liquido per terra, il pavimento era molto scivoloso. L'idea che mi sono fatta e che fosse accaduto qualcosa come della maionese o del sott'olio e l'avessero pulito senza sgrassare... Io sono stato in piedi solo grazie alle scarpe da ginnastica e dal fatto che mi sono appoggiato al carrello" (teste T██████, cliente del supermercato che si trovava proprio di fronte all'attrice al momento della caduta).

Conferma un altro teste, e cioè un medico che si trovava nel supermercato ed ha immediatamente soccorso la S., che "ho visto la signora scivolare su qualcosa di

viscido sul pavimento, che in quel momento non ho identificato, ma ho visto una macchia sul pavimento" (cfr. deposizione teste R██████████).

Non è allora revocabile in dubbio il fatto che la presente pronuncia possa essere resa sulla base dell'applicazione dell'art. 2051 c.c., avendo parte attrice dato prova dell'esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia (id est il negozio ove L. Esercita l'attività commerciale) ed il danno arrecato a terzi (id est il sinistro intercorso).

Alla luce di ciò, spettava a parte convenuta, per disattendere la domanda e resistere

ad un'ipotesi di responsabilità oggettiva, provare l'esistenza del caso fortuito. In realtà, parte convenuta ciò non ha fatto ed anzi, l'istruttoria esperita ha comprovato addirittura un rilevante grado di colpa in capo al sustode convenuto, derivate dal fatto che il pavimento era particolarmente scivoloso.

Tuttavia, se deve dirsi sussistente la responsabilità oggettiva di L. Essistente il caso fortuito necessario ad escluderla, deve altresì ritenersi sussistente un concorso di colpa del danneggiato *ex art. 1227 c.c.*, integrato dal fatto che, laddove avesse prestato più attenzione e diligenza, avrebbe evitato la caduta, come comprovato dal fatto che tutti gli altri clienti del supermercato non sono caduti.

La disattenzione e la negligenza dell'attrice, infatti, se da un lato sono inidonei ad interrompere il nesso causale, non potendosi parlare di un fatto sopravvenuto del danneggiato che si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, tale da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito; dall'altro lato, sono però certamente idonei ad integrare un concorso colposo del creditore *ex art. 1227 comma 1 c.c.*, ciò che si è detto deve essere esaminato anche d'ufficio, non

trattandosi di eccezione in senso proprio ed essendo gli elementi di fatto integranti la colpa del danneggiato ritualmente prospettati dal convenuto.

Tale concorso può equitativamente indicarsi nella misura del 50%.

3) Quanto al danno non patrimoniale subito, ha convincentemente spiegato il CTU, con motivazione pienamente condivisibile, nemmeno contestata dalle parti, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un *iter* logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato, che le lesioni subite dalla S. consistono nel 5% di danno biologico permanente, in 2 giorni di ITT, in 30 giorni di ITP al 75%, in 20 giorni di ITP al 50% ed in altri 20 giorni di ITP al 25% (cfr. pag. 3 perizia).

Pertanto, sulla base dei parametri liquidatori cd. del Tribunale di Milano aggiornati all'attualità -che qui si intendono applicare in quanto condivisibili ed adeguati, e comunque ritenuti dalla stessa Suprema Corte il metro della corretta liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. n. 12408/2011)- tenuto conto di un'età di 70 anni al momento del sinistro, spetta a parte attrice un complessivo risarcimento per danno non patrimoniale, già comprensivo delle sofferenze biologiche e morali, di € 10.777 (ed in particolare, € 6.827 per danno biologico permanente; sulla base teorica di euro 100 giornaliera per ITT, somma ricompresa tra quella minima di 91 e massima di 136, € 200 per ITT, € 2.250 per ITP al 75%, € 1.000 per ITP al 50%, € 500 per ITP al 25%).

Circa invece il danno patrimoniale, le spese sanitarie di € 738 sono state ritenute congrue dal CTU (cfr. pag. 3 perizia); mentre nulla deve invece essere accordato a titolo di lucro cessante, posto che l'attività lavorativa successiva alla pensione, peraltro svolta dall'attrice in forma del tutto marginale e saltuaria come

comprovato dalle risultanze delle dichiarazioni reddituali, era del tutto compatibile con le lesioni riportate, ponendosi solo un profilo di cenesesi lavorativa, cioè di una maggior pena nella guida dell'auto, come tale già ricompresa nella liquidazione del danno biologico.

Deriva che il complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale subito ammonta ad € 11.515 (10.777 più 738). Pertanto, in ragione del concorso di colpa del danneggiato 50%, il danno che deve essere risarcito da parte convenuta è pari ad € 5.757,5.

Sulla somma capitale, all'evidenza debito di valore in quanto posta risarcitoria, come da domanda ed in base ai pacifici principi generali, vanno conteggiati rivalutazione ed interessi moratori al tasso legale, che per consolidata giurisprudenza decorrono dal momento del fatto, *id est* il 23/3/2006, sulla somma via via rivalutata e sino al saldo (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995 e la mai contrastata successiva giurisprudenza di legittimità).

Tuttavia, essendo la somma capitale già calcolata all'attualità ed in ragione della difficoltà di procedere alla devalutazione, in piena aderenza all'insegnamento dalla Suprema Corte, gli interessi possono essere calcolati sulla somma integralmente rivalutata, ma da un momento intermedio tra il fatto e la sentenza, *id est* il 1/1/2009.

3) Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo, sono quindi poste a carico della soccombente parte convenuta ed a favore della vittoriosa parte attrice. Nella liquidazione degli onorari, peraltro, deve tenersi a mente che, trattandosi di accoglimento solo parziale della domanda, lo scaglione di riferimento è quello relativo al *decisum*, non già al *disputatum* (Cass. Sez. Un. n. 19014/2007).

Per gli stessi principi in tema di soccombenza, anche le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con il separato decreto di cui a dispositivo, sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.

**P.Q.M.**

**il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica**

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- condanna L. I████ s.r.l. a pagare a S. R. € 5.757,5 oltre interessi legali dal 1/1/2009 al saldo;
- condanna L. I████ s.r.l. a rifondere a S. R. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 388 per rimborsi, € 1.800 per diritti, € 2.200 per onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP;
- pone definitivamente a carico di L. I████ s.r.l. le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto 4/8/2008.

Piacenza, 18/10/2011

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI